

COMUNE DI ROSA' (VI)
Provincia di Vicenza

Regolamento Comunale di
POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con delibera di C.C. n. 61 del 27.03.1996 e success. modif.
con D.C.C. N. 124/96, D.G.C. N. 234/1998, D.G.C. n. 291/2001 e
delibera C.C. n. 34 del 14.09.2006**

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 e al D.P.R. 10.9.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso la forma di gestione individuata dall'art. 12, lettera a) della legge 142/1990, cioè in economia nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.

3. Per detta gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento organico del personale di cui all'art. 51 della Legge 08.06.1990 n. 142.

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio del responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a disposizione, di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1 - Dichiarazione o avviso di morte (1)

1. La dichiarazione o avviso di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.

2. Qualora il decesso avvenga in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere un avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 2 - Denuncia della causa di morte (1)

1. In base alla lettera a) dell'art. 103 del T.U.LL.SS. 27/7/1934 n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, secondo la loro coscienza, ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte di cui sopra deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Tale scheda ha finalità puramente sanitarie statistiche.

2. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la denuncia della causa di morte deve essere fatta

entro 15 ore dal decesso ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (denuncia di malattia infettiva).

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte al Sindaco è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. (2)

4. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. (3)

5. Nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

6. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

7. L' Ufficiale dello Stato Civile, completata la mensile compilazione delle schede di morte, ne invierà copia alla U.L.S.S. del luogo dove si è verificato il decesso. Gli originali delle schede, invece, dovranno essere trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3 - Rinvenimenti (5)

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 4 - Accertamento della morte (4)

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, l'Ufficiale dello Stato Civile fa effettuare l'accertamento di morte al medico necroscopo.

2. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dall'art. 141

dell'Ordinamento di Stato Civile.

3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

4. Negli stabilimenti Ospedalieri le funzioni del medico necroscopo sono svolte dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

5. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Coordinatore Sanitario dell' U.S.L.L. che li ha nominati ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

6. La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi artt. 14 - 15 - 16 e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 5 - Nati morti e prodotti abortivi (7)

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 09.07.1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si eseguono le disposizioni stabilite negli articoli da 1 a 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 38 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiute 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 6 - Morte per malattia infettiva (10)

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa, una di zinco e l'altra di legno di cui ai successivi artt. 23 - 2° comma - e 33, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Verranno, inoltre, ottemperate tutte le prescrizioni che di volta in volta saranno date dal Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S.

2. Quando dalla denuncia di causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuata osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Autorizzazione alla sepoltura (6)

1. Sulla base della dichiarazione del medico necroscopo che ha accertato l'avvenuto decesso e che il decesso stesso non è, presumibilmente, dovuto a causa delittuosa, una volta trascorso il periodo di osservazione della salma, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà la sepoltura.

2. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 dell'Ordinamento dello stato civile.

3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura, nel cimitero, di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 3. (6)

Art. 8 - Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria (3)

1. Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coperta con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

Art. 9 - Sepoltura di parti di cadavere (6)

1. Per la sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione sulla base del certificato del medico necroscopo.

Art. 10 - Denuncia di nati morti (7)

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare all'Ufficiale dello Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso, se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

CAPO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 11 - Periodo di osservazione (8)

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione o trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni e il Decreto 22 agosto 1994 n. 582.

Art. 12 - Protrazione (9)

1. Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 13 - Riduzione (10)

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario dell' U.L.S., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore, il Sindaco potrà ordinare anche il trasporto della salma, mediante apposito carro chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione previsto per legge, disponendo la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 14 - Precauzioni (11)

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di igiene e decoro da usarsi sul cadavere, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 4 - 6 - 8° del presente Regolamento. Devesi, inoltre, prevedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica, al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 15 - Locale di osservazione (12)

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignota, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il mantenimento di osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185.

3. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 16 - Obitorio (13)

1. Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285). Detto obitorio deve essere distinto dal locale destinato a deposito di osservazione.

Art. 17 - Morti accidentali

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati nella camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare, da camera di osservazione, la camera mortuaria, purché anch'essa corredata di apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita o sotto la sorveglianza del custode anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV - FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 18 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro

avente le caratteristiche di cui al successivo art. 20.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonata, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della U.L.S.S. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 23. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 20 - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione (30)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27 - 28 - 29 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente:

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 21 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 20 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 22 - Piastrina di riconoscimento (75)

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Art. 23 - Modalità del trasporto e percorso (22)

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone di provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 24 - Trasporti funebri (19-20)

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, posti in servizio da parte di privati, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 - 2° comma del citato D.P.R. n. 285/90.

2. Quando la salma, con i mezzi di cui al comma precedente, è trasportata in oppure da altro Comune o Stato, è dovuto un diritto fisso come previsto all'art. 19, 3° comma del D.P.R. n. 285/1990.

3. I trasporti funebri sono a pagamento quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali uno dei seguenti: il trasporto di composizioni floreali, il trasporto con feretro diverso da quello fornito ai sensi del precedente art. 21, la sosta lungo il percorso.

4. I trasporti funebri sono gratuiti ed a carico del Comune, in ogni altro caso.

Art. 25 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in giorni ed orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina eventuali modalità integrative al presente Regolamento, nonché i percorsi consentiti. Di norma i trasporti funebri non potranno aver luogo nei giorni di domenica, salvo provvedimenti di deroga, motivati, del Sindaco.

2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria concorderà con i congiunti l'orario dei funerali, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; tornerà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 26 - Norme generali per i trasporti (19)

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 20; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi,

in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o intine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 27 - Trasferimento di salma (16-17)

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e senza osservanza di quanto previsto al primo comma.

Art. 28 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività (18)

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.L.S.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 29 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, detta autorizzazione non va allegata.

3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 19.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

5. Le salme provenienti da altro Comune, dopo il rito funebre, devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceracca sul cofano, ove presente.

6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 30 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo

diverso dal cimitero. è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 31 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 32 - Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Detto trasporto non è soggetto all'impiego di auto funebre.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 75.

Art. 33 - Rimessa delle autofunebri

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.

CAPO V - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 34 - Casi di riscontro (37)

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15.02.1961 n. 83.

2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

3. Il Sindaco, visto l'art. 37 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e visto l'art. 3 della L.R. 78/80, può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo su proposta del Coordinatore Sanitario, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura cure.

6. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 35 - Riscontro su portatori di radioattività (38)

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli artt. 6 - 69 - 74 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185, in quanto applicabili.

Art. 36 - Risultati dei riscontri (39)

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario o della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.L.S.S. 27.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO VI - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 37 - Rilascio di salme a scopo di studio

1. Il rilascio di salme a scopo di studio dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40 - 41 - 42 - 43 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 38 - Rilascio di ossa a scopo di studio

1. Il rilascio di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero può essere autorizzato dal Coordinatore Sanitario della U.S.L. su richiesta scritta dei direttori di sale anatomiche a scopo didattico e di studio.

Art. 39 - Commercio di salme e di resti mortali

1. E' assolutamente vietato il commercio di salme, di parti anatomiche, di ossa e di resti mortali in genere.

CAPO VII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 40 - Prelievo di parte di cadavere (44)

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è regolato dalle norme della Legge 02.12.1975 n. 644 e successive modificazioni.

CAPO VIII - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 41 - Autopsie (45)

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale pubblicate con R.D. del 29.05.1931 n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da questi al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

3. Quando, come causa di morte, risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell' U.S.L.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.L.SS. 02.07.1934 n. 1265.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 35.

5. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 42 - Imbalsamazione (46)

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con la indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 43 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività (47)

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13.02.1964 n. 165.

Art. 44 - Trattamento antiputrefattivo

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è eseguito da personale incaricato dal Coordinatore Sanitario dell'U.L.S., dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 - 9 - 10 del predetto D.P.R. 285/1990.

CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 45 - Ricezione delle salme

1. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata, se non sia accompagnata dall'autorizzazione scritta alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 09.07.1939 n. 1238.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate al precedente art. 3.
3. Per la tumulazione è necessario che sia verificata l'applicazione dell'art. 77 del D.P.R. 285/1990, che risulta dal verbale di seppellimento del feretro.
4. Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma.
5. Per la sepoltura dei prodotti abortivi vedasi quanto previsto al precedente art. 5 commi 2 - 3 - 4.

Art. 46 - Diritto di sepoltura (50)

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone decedute fuori dal Comune, ma che hanno avuto in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata in un cimitero del Comune;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone di cui alle lettere precedenti.

Art. 47 - Registrazioni (52)

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 45: egli inoltre scrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art. 51, la data di inumazione ed il numero portato dal cippo;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se

- fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'Autorizzazione del Sindaco;
- qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione e trasloco di cadaveri o di ceneri.

Art. 48 - Deposito dei registri (53)

1. I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando, l'altro, presso il servizio di custodia.

Art. 49 - Vigilanza e controllo

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il Coordinatore Sanitario dell' U.S.L.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità dei servizi.
3. E' compito del Sindaco vigilare che, nei cimiteri, siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, sia generali che locali, che regolano la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Art. 50 - Custodia

1. La custodia del cimitero è affidata a personale dipendente del Comune.
2. Il custode del cimitero, o dei cimiteri, è incaricato di dare esecuzione al presente Regolamento, in particolare modo alle norme che attengono alla sorveglianza, alla pulizia e ai servizi cimiteriali.
3. Riceve istruzioni dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria il quale, a sua volta, è in relazione con l'Ufficio Tecnico e con l'Ufficiale dello Stato Civile.
4. In particolare deve:
 - custodire le chiavi di entrata e dei locali siti nell'ambito del cimitero;
 - provvedere all'apertura e alla chiusura dei cimiteri secondo gli orari stabiliti ed esposti all'ingresso degli stessi;
 - curare la pulizia dei portici, dei loculi ed in generale di tutto il cimitero (viali, spazi tra le tombe, residui dei fiori, ecc...);
 - eseguire gli scavi nelle misure prescritte, con l'ausilio

- eventuale di mezzi meccanici e provvedere all'inumazione delle salme;
- Provvedere alla manutenzione di tutte le opere murarie di proprietà del Comune;
 - Prestare la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - Segnalare i danni e proporre le riparazioni e le modifiche necessarie tanto alle proprietà comunali, che alle concessioni ai privati;
 - Provvedere alla regolare disposizione delle fosse e dei cippi;
 - Dare esecuzione alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie disposte dal Sindaco;
 - Accertare che per ogni sepoltura o movimento venga prodotta idonea documentazione ed effettuare tempestiva annotazione nei registri;
 - Segnalare al Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. necessità o carenze di aspetto sanitario ed eseguire le operazioni eventualmente prescritte.

Art. 51 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco esposto all'ingresso.
2. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 52 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri è consentita l'entrata solo a piedi, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Rosà.
2. E' vietato
 - Introdurre cani, gatti o altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio;
 - L'ingresso ai minori di anni 10, se non accompagnati da persona adulta;
 - L'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestiti in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - L'ingresso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
3. Gli spostamenti nell'ambito del cimitero devono effettuarsi attraverso i viali e lungo i sentieri di cigli delle fosse e delle tombe, senza attraversare o calpestare le stesse e le aree verdi.

Art. 53 – Riti Funebri

1. All'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni per le quali si prevede un numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preavviso al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 54 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere rimossi, a cura di coloro che li hanno deposti, non appena si presentano appassiti o iniziano a deteriorarsi.

2. Con i fiori va tolta anche l'acqua dai vasi che vanno risciacquati.

3. Allorché fiori e piante ornamentali siano tenuti con deplorente trascuratezza, tale da rendere indecorosi la tomba o il tumulo, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare.

4. I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari, sono assimilabili a rifiuti urbani e come tali vanno smaltiti.

Art. 55 - Manutenzione e cura

1. Tanto nei campi comuni quanto nelle tombe in concessione e nei loculi, è compito dei congiunti, o di chi per essi, tenere con speciale cura le lapidi, i copritomba, gli ornamenti e le iscrizioni.

2. In difetto dell'interessamento dei congiunti sarà compito del custode rimettere in pristino quanto possibile e rimuovere quanto col tempo ed a causa delle intemperie fosse divenuto indecoroso o pericolante.

Art. 56 - Divieti speciali

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.

2. In particolare è vietato:

- a) fumare, parlare ad alta voce, fare chiasso, cantare;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli che non siano autorizzati per servizio;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, oggetti ornamentali, iscrizioni od altro;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, anche all'esterno del Cimitero;
- e) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;

- h) fotografare o filmare cortei od operazioni cimiteriali senza l'assenso del responsabile dei servizi di Polizia Mortuaria e dei congiunti;
- i) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- m) assistere alla esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei o di persone non preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria;
- n) svolgere qualsiasi attività commerciale.

3. I divieti predetti, se ed in quanto applicabili, sono estesi alla zona immediatamente adiacente o comunque interessante il Cimitero, salvo le debite autorizzazioni.

4. Chiunque, all'interno del Cimitero, tenga un contegno scorretto o comunque irrispettoso o offensivo nei confronti della sacralità del luogo o del culto o del rispetto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, se occorra, accompagnato fuori dal custode o da personale addetto alla vigilanza. Restano salve ed impregiudicate le eventuali conseguenze contravvenzionali e/o penali ai sensi di legge.

CAPO X - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI CIMITERI - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 57 - Planimetrie dei Cimiteri (54)

1. L' Ufficio Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente quelle di rispetto.

2. La planimetria deve essere aggiornata almeno ogni cinque anni e comunque quando siano stati apportati modifiche o ampliamenti.

Art. 58 - Ampliamenti e costruzione di nuovi Cimiteri (55)

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico in ordine alla estensione dell'area, alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità e alla direzione della falda idrica.

2. I progetti di cui al comma precedente devono ottenere l'approvazione del Consiglio Comunale in ottemperanza alle norme delle Leggi Sanitarie, nonché del parere dell'Unità Sanitaria Locale.

3. I progetti e le relazioni tecnico-sanitarie che li accompagnano, devono rispettare i criteri e le prescrizioni di

cui agli artt. da 56 a 63 del D.P.R. 285/1990.

Art. 59 - Acqua potabile e servizi igienici (60)

1. Ogni cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

CAPO XI - DOTAZIONI CIMITERIALI

Art. 60 - Camera mortuaria (64)

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.

2. La camera mortuaria deve essere dotata dei normali arredi per la deposizione dei feretri e di quelli necessari per poter funzionare anche da deposito di osservazione, se quest'ultimo manca.

3. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche costruttive di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/1990.

Art. 61 - Sala per autopsie (66)

1. La sala per autopsie deve avere i requisiti prescritti per la camera mortuaria.

2. Deve inoltre essere dotata di buona illuminazione, di idoneo tavolo anatomico con canalizzazioni per lo smaltimento dei liquidi, nonché di un sistema per aspirare e rendere innocui i gas.

Art. 62 - Ossario comune (67)

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere, in forma indistinta, le ossa provenienti da esumazioni o da estumulazioni, qualora si trovino in condizione di completa mineralizzazione, previo parere del Coordinatore Sanitario.

CAPO XII - INUMAZIONI

Art. 63 - Campi (68)

1. I campi destinati alle inumazioni devono essere ubicati in suolo idoneo.

2. L'utilizzazione delle fosse deve iniziare da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, senza soluzione di continuità tra una tomba e l'altra e tra una fila ed un'altra.

Art. 64 - Cippi (70)

1. Ogni fossa di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dagli interessati, di cui all'articolo successivo, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente e portante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 65 - Tombe e lapidi

1. A richiesta di privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide, previa presentazione ed approvazione del progetto esecutivo. La data precisa di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale con almeno 8 giorni di anticipo.

Art. 66 - Manutenzione delle tombe

1. L'installazione dei copritomba e delle lapidi, la loro manutenzione e conservazione dello stato decoroso, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

2. In caso di incuria, abbandono o morte dei tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 67 - Fosse (72)

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda fissata in m. 2, la lunghezza di m. 2.20 e la larghezza di m. 0.80; non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprano una estensione maggiore delle fosse. Quest'ultime debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0.50 da ogni lato. Questo spazio non potrà essere coperto da materiale impermeabile ma lasciato libero per la normale azione degli agenti atmosferici.

Art. 68 - Operazioni di sepoltura

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle

altre: soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2. Nel calare nella fossa un feretro dovranno usarsi cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a mezzo di altro meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 67.

3. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

4. E' pure vietato spogliare salme, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi o di altri oggetti del defunto.

Art. 69 - Gratuità

1. L'inumazione in campo comune, essendo servizio di interesse pubblico, viene compreso tra i servizi gratuiti ed è a carico del Comune.

CAPO XIII - TUMULAZIONI

Art. 70 - Tumulazione di salme (77)

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato.

4. Per ogni tumulazione è prescritto il pagamento al Comune del diritto fisso previsto nella tabella allegato A, a seconda del tipo di tumulazione.

Art. 71 - Loculi, Tombe e Nicchie (76)

1. Ogni loculo deve avere uno spazio libero adeguato per l'accesso diretto al feretro.

2. I loculi individuabili e quelli ricavati all'interno di tombe di famiglia devono avere le caratteristiche costruttive, di resistenza e di tenuta, previste dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990.

3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento ogni nuova sepoltura, per salma a sistema di tumulazione, dovrà avere le seguenti misure minime interne:
lunghezza m. 2,25 - larghezza m. 0,75 - altezza m. 0,70.

4. Per i loculi-ossario individuali sono previste le seguenti

misure minime interne:

lunghezza m. 0,70 - larghezza m. 0,30 - altezza m. 0,30.

La chiusura esterna può essere fatta con semplice lastra di marmo o di altro materiale resistente.

5. E' consentita la collocazione di una o più cassette contenenti resti mortali o di urne cinerarie in un unico tumulo. Se nel loculo è presente un feretro è necessario preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, sentito il parere dell'incaricato dell' U.L.S.S.

Art. 72 - Loculi per deposito provvisorio

1. Su richiesta scritta dei congiunti o di un loro incaricato, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione dal Comune, previo pagamento del canone stabilito.

2. La concessione provvisoria è ammessa:

- a) per coloro che sono in attesa di completare una tomba di famiglia;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino o di adeguamento di tombe in concessione;
- c) per le salme in attesa di cremazione;
- d) per altri casi ritenuti validi dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

3. La durata del deposito provvisorio non potrà superare i 12 mesi.

4. Il canone di utilizzo è pagato in via anticipata e viene calcolato a mese dal giorno della tumulazione fino alla effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come trimestre intero.

5. Scaduto il termine di utilizzo provvisorio senza che gli interessati abbiano provveduto alla estumulazione, il Sindaco provvederà a far inumare la salma in campo comune.

CAPO XIV - CREMAZIONE

Art. 73 - Crematorio (78)

1. Il Comune, per provvedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che offra garanzie di idoneità e di disponibilità.

Art. 74 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di un cadavere è subordinato all'autorizzazione del Sindaco del Comune nel quale è avvenuto il decesso (art. 79 del D.P.R. 285/1990).

2. Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione è necessaria l'acquisizione dei seguenti documenti:

- a) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione, che può consistere in:
- disposizione testamentaria del defunto resa in forma olografa o depositata presso un notaio;
 - dichiarazione scritta di volontà, da parte del coniuge o, in sua mancanza, dei parenti più prossimi, con firma autenticata, di voler dar corso alla cremazione, in contemporanea assenza di volontà contraria del deceduto;
 - dichiarazione di volontà di essere cremato, resa in carta libera e datata, firmata dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione con l'attestazione che l'iscritto ha mantenuto l'adesione fino all'ultimo istante di vita;
- b) certificato in carta libera del medico curante o necroscopo con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- c) nei casi di morte improvvisa o sospetta è necessario il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 75 - Urne cinerarie (80)

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

CAPO XV - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 76 - Esumazioni ordinarie (82)

1. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate quando sia trascorso almeno un decennio dalla inumazione.

2. Sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento e sono effettuate nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile.

3. Il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria terrà a disposizione degli aventi interesse l'elenco delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria massiva.

4. L'esumazione ordinaria nominativa richiesta dai congiunti, sarà autorizzata dal Sindaco previo pagamento del diritto fisso previsto nella tabella allegato A.

5. Le operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune sono comunicate con congruo anticipo mediante avviso esposto alla entrata del Cimitero. Dette operazioni effettuate nel pubblico interesse, non sono soggette al pagamento di alcun diritto.

6. Le ossa che si rinvencono durante le esumazioni ordinarie dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che chi ne abbia interesse faccia richiesta di raccoglierte in cassetta di zinco per il collocamento in sepoltura privata.

Art. 77 - Esumazioni straordinarie (83)

1. L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza (10 anni):

- a) per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria con le modalità previste dall'art. 73 del D.P.R. 285/1990;
- b) su richiesta dei congiunti, previa autorizzazione del Sindaco e nulla-osta dell'Autorità Sanitaria locale, per trasferimento ad altra sepoltura o a cremazione;

2. Le esumazioni straordinarie di cui al punto b) del precedente comma non possono essere eseguite dal 1° maggio al 30 settembre e quando si tratti di salma di persona deceduta per malattia infettiva, a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte ed a condizione che il dirigente del servizio di igiene pubblica dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Per le esumazioni straordinarie richieste da privati, è prescritto il pagamento del diritto previsto nella tabella allegato A.

Art. 78 - Estumulazioni (86)

1. Le estumulazioni si eseguono, di norma, allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco. Alle operazioni di estumulazione deve essere presente l'Autorità Sanitaria.

2. I feretri estumulati, a meno che non sia chiesta altra tumulazione, devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica opportune aperture, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per i feretri rimasti in tumulo per oltre 20 anni il periodo

di inumazione può essere ridotto a 5 anni.

4. Qualora all'atto dell'estumulazione il feretro risulti fatiscente e la salma si trovi in condizioni di completa mineralizzazione, l'incaricato dell'Unità Sanitaria Locale può consentire l'immediata raccolta dei resti in cassettona di zinco.

5. E' assolutamente vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse usate al momento della tumulazione.

6. Il Sindaco, su richiesta dei congiunti, può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di permanenza in tumulo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'Autorità Sanitaria constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che la traslazione possa effettuarsi senza pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro può consentirne la traslazione, previa idonea sistemazione.

7. Alle operazioni di cui agli artt. 76, 77 e 78 del presente Regolamento può essere autorizzata, dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, la presenza di congiunti, salvo diversa prescrizione del responsabile del Settore Igiene Pubblica.

Art. 79 - Competenze e diritti

1. Le esumazioni e le estumulazioni, quando richieste dai congiunti o da aventi interesse, vanno eseguite a cura e spese dei richiedenti, alla presenza del custode del Cimitero, secondo le indicazioni del responsabile comunale del servizio di Polizia Mortuaria ed in osservanza delle prescrizioni dell'incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.

2. Per ciascuna delle operazioni di cui al comma precedente, è prescritto il pagamento del diritto indicato nella tabella allegato A e degli eventuali diritti Sanitari.

Art. 80 - Rinvenimento di oggetti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di Polizia

Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 81 - Disponibilità dei materiali

1. Le opere e i materiali installati da privati sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non richieste in precedenza dagli aventi diritto, passano in proprietà del Comune.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, o alla scadenza delle concessioni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocare sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Art. 82 - Rifiuti

1. I resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro, resti di indumenti o di altra natura, che non siano resti umani, costituiscono rifiuti speciali e come tali vanno smaltiti ai sensi del D.P.R. 915/1982.

2. Gli altri rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani (art. 54 - comma 4).

CAPO XVI - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 83 - Concessione di aree

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la inumazione o per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, collettività o istituzioni.
2. Alle sepolture private di cui sopra, si applicano le disposizioni stabilite dal presente Regolamento, sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
3. Ogni progetto di costruzione di sepoltura privata deve essere approvata dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia e del Coordinatore Sanitario dell'U.L.S.S.
4. Nell'atto di approvazione viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro (escluse le cassette ossario o le urne cinerarie).

Art. 84 - Concessione in uso di manufatti

1. Il Comune può concedere in uso manufatti costruiti in proprio e precisamente:
 - a) sepolture individuali (loculi,ossarietti,nicchie);
 - b) sepolture per famiglie, per collettività o istituzioni (tombe, cappelle);
 - c) biloculi per due salme.
2. Il rilascio della concessione è regolato da uno schema di contratto-tipo, approvato dalla Giunta Municipale, preceduto dall'istruttoria curata dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
3. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, rinnovabile, non può essere trasferito a terzi, ma solamente retrocesso al Comune che effettuerà il rimborso relativo al periodo non usufruito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 87.
4. La concessione in uso di sepolture di cui al presente articolo e la concessione di aree, sono date in ogni tempo, secondo la disponibilità ed osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
5. La concessione non può essere fatta oppure può essere revocata a chi arrivi a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 85 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui ai precedenti artt. 83 e 84 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90, la durata delle concessioni è così fissata:
- a) in 99 anni per le aree ed i manufatti destinati alle sepolture per famiglie, collettività o istituzioni;
 - b) in 40 anni per i loculi individuali e per i biloculi;
 - c) in 30 anni per i loculi-ossario e per le nicchie cinerarie.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni, per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento del canone in vigore al momento di richiesta del rinnovo.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.
5. La scadenza delle concessioni è comunicata, con 90 giorni di anticipo, ai concessionari o aventi causa, oppure, se non reperibili, sarà esposta per uguale periodo di 90 giorni all'ingresso del cimitero. Trascorso tale termine il Comune entra nel possesso e nella piena disponibilità dell'area o del manufatto oggetto della concessione.

Art. 86 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia concesse a persone fisiche è riservato ai concessionari e ai loro familiari; di quelle concesse ad enti o istituzioni è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso il diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma del presente articolo sono considerati familiari del concessionario i parenti fino al 4° grado e gli affini fino al 3° grado.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta del concessionario, il diritto alla sepoltura è automatico. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal concessionario o, in mancanza di questi, dal parente suo più prossimo, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta legale, che va acquisita e conservata dal responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
4. Su richiesta dei concessionari può essere consentita, con autorizzazione del Sindaco, la tumulazione di salme di persone che sono state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari, importanti, benemeritenze nei confronti dei concessionari stessi. Le particolari benemeritenze devono essere documentate e saranno valutate ai fini dell'autorizzazione.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della

sepoltura tutte le persone che non risultino legate, al titolare della concessione, in uno dei modi sopra esposti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. La concessione in uso non pregiudica al Comune il diritto di modificare le distanze o lo stato delle aree e delle opere attigue alla sepoltura in concessione, nell'interesse del Comune stesso e della collettività.

Art. 87 - Rinuncia di aree e manufatti in concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree:

- a) quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) quando non siano state utilizzate per inumazioni o comunque siano libere da salme, resti o ceneri.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

3. Il Comune, in seguito a rinuncia del concessionario, corrisponderà a questi un importo calcolato come segue:

$$\frac{PI + PA}{2} \times \frac{DC - DU}{DC} =$$

dove:

- PI = prezzo iniziale della concessione;
- PA = prezzo attuale della concessione (al momento della rinuncia);
- DC = durata della concessione;
- DU = durata di utilizzo.

Per le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di manufatti costruiti, parzialmente o totalmente, dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, resti o ceneri.

5. Al rinunciante spetterà il rimborso di una somma determinata come indicato al precedente punto 3.

6. Al concessionario rinunciante è riconosciuto anche un equo indennizzo per le opere da lui costruite o aggiunte o per le migliorie apportate, se utilizzabili, su valutazione effettuata in contraddittorio con il concessionario dall'ufficio tecnico comunale, sentito il parere del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

7. La Rinuncia a manufatti in concessione non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Art. 88 - Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 96, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 nr. 285, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 89 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) quando, per inosservanza delle prescrizioni non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'esterno del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

6. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 90 - Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 85, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 nr. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XVII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91 - Efficacia del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della Sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme dei precedenti regolamenti, può, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente, esibire al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento, salvo quanto disposto al successivo art. 93.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui vengono riconosciuti

diritti pregressi sorti nel rispetto dei regolamenti precedenti, è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.

4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 92 – Disposizioni cautelative

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporto, inumazione, esumazione, traslazione, cremazione, ecc...), una concessione (aree, tombe, loculi, nicchie, ecc...), una autorizzazione per l'apposizione di lapidi, croci, simboli, ecc..., o per la costruzione e/o miglioria di manufatti, si intende agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale si intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

3. L'Amministrazione Comunale, per le vertenze in materia si limiterà a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo o non sia intervenuto una sentenza definitiva passata in giudicato.

Art. 93 – Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 91 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo le concessioni perpetue che diventano assegnate per 99 anni dalla data di concessione.

Art. 94 – Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

I contravventori alle disposizioni di cui agli artt. 52, 54 e 56 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500, in base all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il personale del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia, nonché il personale tecnico dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Rosà, è incaricato della vigilanza, dell'applicazione e contestazione delle violazioni alle norme di cui agli articoli precedenti.

TARIFFARIO

SERVIZI CIMITERIALI

	Lire	Euro
1) - Tumulazione in loculo individuale con chiusura del tumulo a cura del Comune :	£ 150.000	77,47
2) - Tumulazione in tomba di famiglia con chiusura del tumulo a cura : del Comune del privato	£ 250.000 £ 80.000	129,11 41,32
3) - Tumulazione di resti mortali o urna cineraria in ossario con chiusura del tumulo a cura : del Comune del privato	£ 80.000 £ 40.000	41,32 20,66
4) - Tumulazione di resti mortali o urna cineraria in loculo con operazioni a cura : del Comune del privato	£ 150.000 £ 50.000	77,47 25,82
5) - Esumazione ordinaria richiesta dai congiunti con operazioni a cura : dei richiedenti del Comune	£ 75.000 £ 200.000	38,73 103,29
6) - Esumazione straordinaria (prima dei 10 anni) con operazioni a cura : dei richiedenti del Comune di	£ 100.000 £ 400.000	51,65 206,58
7) - Estumulazione e traslazione ad altro tumulo o inumazione con operazioni a cura : dei richiedenti del Comune	£ 100.000 £ 500.000	51,65 258,23
8) - Apertura tomba per ispezione e chiusura richiesta dai congiunti, esclusi movimenti feretri, con operazioni a carico: richiedenti Comune	£ 75.000 £ 150.000	38,73 77,47
9) - Inumazione di feretro: se residenti se non residenti	£ 150.000 £ 500.000	77,47 258,23
10) - cremazione di salma	tariffa stabilita dalla legge	

N.B.

Le operazioni cimiteriali ordinate od effettuate per adeguamento tombe alla normativa vigente, se svolte dai privati, non sono soggette ad alcuna tariffa.

DIRITTI CIMITERIALI

	Lire	Euro
1) diritto fisso di entrata salma da altro comune	£ 70.000	36,15
2) diritto fisso di uscita salma per altro comune	£ 70.000	36,15
3) diritto fisso di trasporto salma in ambito comunale	£ 70.000	36,15
4) Entrata o uscita resti mortali o urne cinerarie	£ 70.000	36,15
5) Autorizzazioni amministrative di polizia mortuaria	£ 10.000	5,16

N.B.

Le tariffe relative ai servizi cimiteriali riguardanti defunti non residenti sono aumentate di lire 100.000 / Euro 51,65.

Le tariffe e i diritti compresi nella presente tabella saranno adeguati ogni triennio a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con specifico provvedimento di variazione da parte della Giunta municipale.

I N D I C E

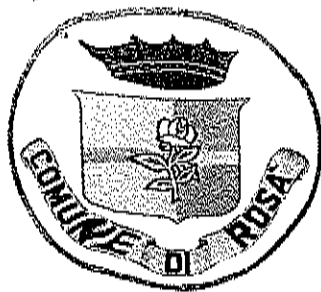
- DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	2
- CAPO I°- DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	pag.	3
Art. 1 - Dichiarazione o avviso di morte	pag.	3
Art. 2 - Denuncia della causa di morte	pag.	3
Art. 3 - Rinvenimenti	pag.	4
Art. 4 - Accertamento della morte	pag.	4
Art. 5 - Nati morti e prodotti abortivi	pag.	5
Art. 6 - Morte per malattia infettiva	pag.	5
Art. 7 - Autorizzazione alla sepoltura	pag.	6
Art. 8 - Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria	pag.	6
Art. 9 - Sepoltura di parti di cadavere	pag.	6
Art. 10 - Denuncia di nati morti	pag.	6
- CAPO II°- PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	pag.	7
Art. 11 - Periodo di osservazione	pag.	7
Art. 12 - Protrazione	pag.	7
Art. 13 - Riduzione	pag.	7
Art. 14 - Precauzioni	pag.	7
- CAPO III°- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	pag.	8
Art. 15 - Locale di osservazione	pag.	8
Art. 16 - Obitorio	pag.	8
Art. 17 - Morti accidentali	pag.	8
- CAPO IV°- FERETRI E TRASPORTO DEI CADAVERI	pag.	8
Art. 18 - Deposizione della salma nel feretro	pag.	8
Art. 19 - Verifica e chiusura dei feretri	pag.	9
Art. 20 - Feretri per inumazione, tumulazione e cremazione	pag.	9
Art. 21 - Fornitura gratuita dei feretri	pag.	11
Art. 22 - Piastrina di riconoscimento	pag.	11
Art. 23 - Modalità del trasporto e percorso	pag.	11
Art. 24 - Trasporti funebri	pag.	12
Art. 25 - Orario dei trasporti	pag.	12
Art. 26 - Norme generali per i trasporti	pag.	12
Art. 27 - Trasferimento di salma	pag.	13
Art. 28 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	pag.	13
Art. 29 - Trasporti per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	pag.	14

NOTA: il numero tra parentesi che figura al termine del titolo di alcuni articoli indica il corrispondente nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/1990).

Art.	30 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag. 14
Art.	31 - Trasporti all'estero o dall'estero	pag. 15
Art.	32 - Trasporto di ceneri o di resti mortali	pag. 15
Art.	33 - Rimessa delle autofunebri	pag. 15
- CAPO	V°- RISCONTRO DIAGNOSTICO	pag. 16
Art.	34 - Casi di riscontro	pag. 16
Art.	35 - Riscontro su portatori di radioattività	pag. 16
Art.	36 - Risultati dei riscontri	pag. 16
- CAPO	VI°- RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	pag. 17
Art.	37 - Rilascio di salme a scopo di studio	pag. 17
Art.	38 - Rilascio di ossa a scopo di studio	pag. 17
Art.	39 - Commercio di salme e di resti mortali	pag. 17
- CAPO	VII°- PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	pag. 17
Art.	40 - Prelievo di parte di cadavere	pag. 17
- CAPO	VIII°- AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	pag. 17
Art.	41 - Autopsie	pag. 17
Art.	42 - Imbalsamazione	pag. 18
Art.	43 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	pag. 18
Art.	44 - Trattamento antiputrefattivo	pag. 18
- CAPO	IX°- DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI CIMITERIALI	pag. 19
Art.	45 - Ricezione delle salme	pag. 19
Art.	46 - Diritto di sepoltura	pag. 19
Art.	47 - Registrazioni	pag. 19
Art.	48 - Deposito dei registri	pag. 20
Art.	49 - Vigilanza e controllo	pag. 20
Art.	50 - Custodia	pag. 20
Art.	51 - Orario	pag. 21
Art.	52 - Disciplina dell'ingresso	pag. 21
Art.	53 - Riti funebri	pag. 21
Art.	54 - Fiori e piante ornamentali	pag. 22
Art.	55 - Manutenzione e cura	pag. 22
Art.	56 - Divieti speciali	pag. 22
- CAPO	X°- COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DI CIMITERI PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pag. 23
Art.	57 - Planimetrie dei cimiteri	pag. 23

Art.	58 - Ampliamento e costruzione di nuovi cimiteri	pag. 23
Art.	59 - Acqua potabile e servizi igienici	pag. 24
- CAPO	XI°- DOTAZIONI CIMITERIALI	pag. 24
Art.	60 - Camera mortuaria	pag. 24
Art.	61 - Sala per autopsie	pag. 24
Art.	62 - Ossario comune	pag. 24
- CAPO	XII°- INUMAZIONI	pag. 24
Art.	63 - Campi	pag. 24
Art.	64 - Cippi	pag. 25
Art.	65 - Tombe e lapidi	pag. 25
Art.	66 - Manutenzione delle tombe	pag. 25
Art.	67 - Fosse	pag. 25
Art.	68 - Operazioni di sepoltura	pag. 25
Art.	69 - Gratuità	pag. 26
- CAPO	XIII°- TUMULAZIONI	pag. 26
Art.	70 - Tumulazione di salme	pag. 26
Art.	71 - Loculi, tombe e nicchie	pag. 26
Art.	72 - Loculi per deposito provvisorio	pag. 27
- CAPO	XIV°- CREMAZIONE	pag. 27
Art.	73 - Crematorio	pag. 27
Art.	74 - Autorizzazione alla cremazione	pag. 27
Art.	75 - Urne cinerarie	pag. 28
- CAPO	XV°- ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	pag. 28
Art.	76 - Esumazioni ordinarie	pag. 28
Art.	77 - Esumazioni straordinarie	pag. 29
Art.	78 - Estumulazioni	pag. 29
Art.	79 - Competenze e diritti	pag. 30
Art.	80 - Rinvenimento di oggetti	pag. 30
Art.	81 - Disponibilità dei materiali	pag. 31
Art.	82 - Rifiuti	pag. 31
- CAPO	XVI°- CONCESSIONI CIMITERIALI	pag. 32
Art.	83 - Concessione di aree	pag. 32
Art.	84 - Concessione in uso di manufatti	pag. 32
Art.	85 - Durata delle concessioni	pag. 32
Art.	86 - Uso delle sepolture private	pag. 33
Art.	87 - Rinuncia di aree e manufatti in concessione	pag. 34
Art.	88 - Revoca della concessione	pag. 35
Art.	89 - Decadenza della concessione	pag. 35

Art. 90 - Estinzione della concessione	pag. 36
- CAPO XVII°- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 36
Art. 91 - Efficacia del Regolamento	pag. 36
Art. 92 - Disposizioni cautelative	pag. 37
Art. 93 - Concessioni pregresse	pag. 37
Art. 94 - Sanzioni	pag. 37
- TARIFFARIO - ALLEGATO A	pag. 38
- INDICE	pag. 40



Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

Rosa 30 OTT. 2007



F. Funzionario

COMUNE DI ROSA'
Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale

N. 234 del 23/10/2007

Prot. n. 15615

**OGGETTO: MODIFICA AL TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di ottobre, alle ore 19:30, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Manuela Lanzarin** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale **Fulvio Brindisi**

Intervengono i Signori:

☒ LANZARIN Manuela	Sindaco
☒ ZONTA Natale	Vice Sindaco
☒ LANDO Ermenegildo	Assessore
☒ GUGLIELMI Lorenzo	Assessore
☒ BORDIGNON Paolo	Assessore
☒ BIZZOTTO Simone	Assessore
☒ BALLICO Mirko	Assessore
☒ ZUIN Paolo	Assessore

Totale Presenti 8

Totale Assenti 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto :

**OGGETTO : MODIFICA AL TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Rosà, approvato con deliberazione di C.C. n. 651 del 27.03.1996 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 124 del 15.10.1996 e l'allegato tariffario;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 291 in data 27.08.2001 che apportava ulteriori modifiche al tariffario allegato al citato Regolamento di Polizia Mortuaria e in particolare introduceva una discriminazione nell'applicazione della tariffa tra deceduti non residenti e residenti;

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del citato decreto;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1) di modificare il tariffario allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 651 del 27.03.1996 aggiungendo nelle note quanto segue:

"la distinzione nelle tariffe tra residenti e non residenti non si applica per i servizi cimiteriali relativi a defunti che in vita hanno trasferito la propria residenza in altro Comune per motivi di cura o assistenza".
